

**INDICAZIONI PER IL MIGLIORAMENTO DELL'ATTUALE PROCESSO DI GESTIONE DEI SINISTRI, CONVENUTE IN SEDE DI RIUNIONE DEL "TAVOLO TECNICO INTERSETTORIALE"**

1. DANNI AI BENI

1.1) *Al fine di ridurre i tempi di intervento, si rileva utile identificare a priori l'azienda a cui affidare le attività di salvataggio, con l'indicazione altresì di compiere un sopralluogo presso l'assicurato alla stipulazione del contratto.*

*La combinata applicazione delle due indicazioni, consentirebbe una drastica riduzione dei tempi di intervento per il salvataggio dei beni, contenendo così, talora in modo anche rilevante, il relativo danno. Al perito resterebbe il compito di valutare la ragionevolezza e congruità dei costi delle azioni messe in atto per il salvataggio.*

*Sarebbe inoltre utile riprendere in polizza la definizione di salvataggio si sensi dell'art. 1914 C.C., al fine di renderne edotto l'assicurato.*

1.2) *Rilevato che non di rado le eccezioni contrattuali vengono sollevate tardivamente o comunque a perizia inoltrata, si rileva l'opportunità di accertarle quanto prima, salvo non ricorrano specifiche motivazioni contrarie tali da ritenere opportuno procedere con la perizia.*

*Ciò faciliterebbe, da parte dell'assicuratore, la formulazione delle eccezioni di rito, con il vantaggio di ridurre i costi di perizia e di non imporre all'assicurato costi non rientranti in copertura.*

1.3) *Consegna al perito della documentazione tecnico-assuntiva (rapporti d'ispezione/risk engineer/altre informazioni tecniche) all'affidamento dell'incarico, con l'obiettivo di facilitare il compito di verifica del rischio assicurato con quello colpito dal sinistro, aumentando, grazie all'immediata conoscenza dei dati rilevanti, l'efficacia dell'intervento peritale.*

1.4) *Il perito dovrebbe rendere edotto quanto prima possibile l'assicurato delle procedure cui si deve attenere e della documentazione di dettaglio che deve produrre.*

*Sarebbe altresì utile (come avviene per le polizze RCAuto) che, unitamente alla polizza, l'assicurato ricevesse i moduli di denuncia di sinistro con l'indicazione dei documenti da allegare. Così facendo si*

*faciliterebbe la corretta formulazione della medesima, con vantaggio, sia per l'assicuratore che per il perito, di maggiori informazioni disponibili sin da subito.*

## 2. DANNI DA BUSINESS INTERRUPTION:

*2.1) Si evidenzia l'esigenza che tutti gli attori coinvolti nel processo (aziende, broker, compagnie, periti, etc.) si impegnino a diffondere le necessarie conoscenze per una corretta stipulazione dei contratti e gestione dei sinistri.*

*In ambito formativo e di diffusione di conoscenza, in coerenza con la sua mission, Cineas potrebbe assumere un ruolo di primo piano, facendosi collettore delle diverse esigenze e promotore di percorsi formativi.*

*2.2) Maggiore approfondimento in fase tecnico-assuntiva, al fine di scegliere la forma assuntiva più aderente al sistema contabile dell'assicurato, così da rendere più agevole l'esecuzione del contratto e ridurre le difficoltà di perizia e conflittualità fra le parti.*

## 3. DANNI DI MASSA:

*3.1) Istaurare la prassi di redigere la denuncia di sinistro su moduli predisposti dalla compagnia, al fine di facilitare il compito dell'assicurato nel fornire tutte le indicazioni utili alla liquidazione del danno;*

*3.2) Si rileva l'opportunità che l'incarico di perizia sia conferito sempre con gli stampati di polizza, in modo da mettere il perito in condizione di operare al meglio e consentendogli, ogni qualvolta possibile, di chiudere la pratica già al primo sopralluogo;*

*3.3) Possibilità di adottare sistemi di risarcimento del danno in forma specifica.*

#### 4. DANNI DA RESPONSABILITA' CIVILE:

4.1) *Esigenza di accertare quanto prima possibile le eccezioni contrattuali, in quanto nello specifico ambito, possono risultare significativamente più pregiudizievoli per l'assicurato di quanto accade nei danni ai beni.*

*Parimenti, per l'assicuratore, è stata espressa l'esigenza di poter definire quanto prima l'ammontare della riserva sinistri in termini quanto più possibili congrui;*

4.2) *Al fine di ottimizzare le procedure di gestione in caso di sinistro, viene fatto rilevare la necessità di una maggiore condivisione tra assicurato ed assicuratore, sia nella gestione dei sinistri che l'assicurato presume di sua ritenzione (self insurance), sia in termini di maggiore condivisione fra le parti della scelta di legali e di tecnici di supporto.*

4.3) *E' auspicabile una maggiore sintonia tra assicurato ed assicuratore, all'interno del processo di gestione di danni, sicché i comportamenti delle parti possano produrre una trasparente ed effettiva collaborazione, evitando l'insorgere di possibili conflitti di interesse (vd. Codice Etico definito da ANRA).*

4.4) *Si rileva l'opportunità di indicare anche nelle coperture R.C.Terzi con estensione ai danni ambientali, l'indicazione del soggetto preventivamente individuato per le operazioni di salvataggio/bonifica, così da assicurare anche in questi casi la possibilità di tempestivo intervento.*